



CENTRO REGIONALE SPORTIVO
LIBERTAS

Associazioni Sportive e Culturali
SARDEGNA



Calcio a 11 Interprovinciale 32° Campionato Anno 2023-24 Finalità Nazionale

Regolamento

PREMESSA

L'attività del Comitato, si fonda sul principio del calcio Amatoriale nel rispetto di tutte le sue forme, per esaltare i valori di lealtà e sportività, per una concreta prevenzione su qualsiasi forma di violenza. Questo modo di concepire il calcio, nasce dalla convinzione che ogni gara deve essere occasione di socializzazione fra compagni, come puro, semplice e sano divertimento. È richiesto l'impegno di tutti i dirigenti, giocatori e ospiti, nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano condivise in serenità. Non deve prevalere la ricerca del risultato a tutti i costi, ma l'amicizia sportiva, il rispetto degli avversari, dell'organizzazione e dell'arbitro. Invitiamo tutti i Presidenti delle Società a fare in modo che tali principi possano tradursi in realtà e, per raggiungere tale obiettivo, consigliamo di evitare di tesserare persone che hanno trascorsi disciplinari negativi, soprattutto quelli "recidivi" che, inevitabilmente, diventano cultori di "comportamenti antisportivi". Non saranno tollerati tackles o contrasti che mettono in pericolo l'incolumità di un avversario e sarà posta la massima attenzione sul concetto di fair play nello sport, che viene onorato non solo quando si rispettano formalmente le regole, ma anche – e soprattutto – quando si osservano comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dei propri avversari, così che ciascun contendente possa impegnarsi liberamente nel gioco!

parte Tecnica e Disciplinare

Art. 1 – PRINCIPI -

Il presente Regolamento, pubblicato sul sito del Comitato, sancisce i principi a cui le squadre devono attenersi scrupolosamente:

- ogni Società, al momento della sottoscrizione della domanda di iscrizione, **riconosce ed accetta tramite il proprio Presidente il presente Regolamento** ed ogni eventuale futura modifica che sarà divulgata nei Comunicati Ufficiali;
- tutti i dirigenti e tesserati sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari del Comitato;
- i Presidenti delle Società hanno l'**obbligo di provvedere ad informare tutti i propri assicurati/tesserati/soci sui contenuti delle norme di questo Regolamento**;
- ogni assicurato/tesserato, in caso di mancato pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di appartenenza, **diventa responsabile** per la parte economica e può incorrere in sanzioni;
- l'ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per alcun motivo;
- ogni assicurato/tesserato e ciascuna Società affiliata **autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei**

- dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)** ai fini istituzionali e informativi (esempio: aspetti tecnici, disciplinari, promozionali) e amministrativi (divulgazione dei tesserati sul sito);
- g. è auspicabile evitare lo schieramento di atleti esclusivamente nelle fasi finali e nelle 2-3 ultime gare della fase di qualificazione, nel tentativo di raggiungere un risultato positivo a tutti i costi, contrario allo spirito dei nostri campionati che intende formare un gruppo unito non dal solo risultato. È, pertanto, necessario che venga privilegiato quell’atleta che ha dato la propria disponibilità per tutto il campionato e non quello che viene utilizzato solo per le ultime gare.

Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE -

Per partecipare alle diverse categorie del Campionato le squadre dovranno essere affiliate e dirigenti e atleti tutti assicurati. **L’Affiliazione Societaria è obbligatoria** per aderire a qualsiasi manifestazione e per richiedere il tesseramento dei propri giocatori/dirigenti secondo le normative riportate da C.O.N.I. e l’E.P.S. che ci rappresenta. Per potersi affiliare all’Ente di Promozione Sportiva ogni squadra deve presentare in sede i documenti che indicherà la segreteria (tel.0704560890 - ✉ caamsegreteria@virgilio.it).

All’atto dell’iscrizione al campionato le società dovranno indicare obbligatoriamente:

- la **mail ufficiale** (preferibilmente riferita alla società e non a privato) che sarà l’unica riconosciuta valida dall’Organizzazione per tutte le comunicazioni ufficiali, con particolare riferimento alla presentazione dei reclami;
- il nominativo del DELEGATO dal Presidente, autorizzato a firmare i reclami e tutte le comunicazioni dirette ai vari Settori.

Art. 3 – ASSICURAZIONE – TESSERAMENTO

- a. L’inserimento dati anagrafici in Libertas (EPS) garantisce la copertura assicurativa secondo le modalità illustrate all’atto dell’affiliazione dalla segreteria;
- b. La richiesta delle tessere assicurative va accompagnata dal pagamento anticipato;
- c. Un pacchetto di tessere assicurative è in omaggio all’atto dell’iscrizione (*vds. tabella costi*);
- d. Si può assicurare/tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti entro le date di scadenza;
- e. Non possono essere tesserati atleti **SQUALIFICATI** in altre organizzazioni/EPS/FEDERAZIONI per **gravi motivi**, per i quali l’Organizzazione si riserva la possibilità di annullare il tesseramento;
- f. **L’assicurazione ha validità** dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun Anno sportivo in corso; dopo tale periodo decade e non avrà più alcuna validità.
- g. Saranno puniti severamente i tentativi di **FALSIFICAZIONE** dei dati personali e l’esibizione di documenti contraffatti, anche durante l’appello prima di una gara;
- h. Un tesserato di una determinata ASD, non può essere tesserato contestualmente con altra ASD, ancorché quest’ultima militi in categoria diversa da quella che l’aveva tesserato per prima;
- i. L’inserimento dei dati assicurativi potrà essere effettuato **esclusivamente dal Presidente o suo delegato** (delega su carta intestata della Società recante timbro della Società e firma del Presidente);
- j. La richiesta per lo sblocco di tessere assicurative (minimo 5 per volta) sull’utenza Libertas, va effettuata per mail entro ogni Giovedì, anticipandone il pagamento (contanti o bonifico),
- k. Eventuali tessere richieste, se non nominate entro la data di scadenza, potranno essere rimborsate previa richiesta da inoltrare entro il 30 Marzo dell’Anno sportivo in corso;
- l. Nel caso in cui si richiedesse lo sblocco di tessere assicurative a ridosso della scadenza come da regolamento (campionato o torneo), è necessario contattare la Segreteria almeno 4 (quattro) giorni prima delle date indicate. La Segreteria potrà garantire l’espletamento solo se vengono rispettati i tempi indicati.
- m. LE SCADENZE DI TESSERAMENTO sono:
 - Campionati Inter-Provinciali-Infrasettimanali: Ore 23,59 del 30 marzo 2024;
 - Coppa Italia: Ore 23,59 del 30 aprile 2024;
 - Regionali & Nazionali: i termini saranno divulgati sui Comunicati Ufficiali.

ATTENZIONE: dal momento che ogni evento ha la propria scadenza (come indicato nel precedente comma “m”), l’inserimento di nominativi dovrà essere completato entro la mezzanotte (ore 24) del giorno della scadenza.

Art. 4 – TRASFERIMENTI –

- a. I **trasferimenti** da una squadra ad un'altra partecipante allo stesso campionato sono consentiti previa esibizione di dichiarazione del tesserato (*apposito modulo in sede e sul sito*) che attesti la volontà di effettuare il trasferimento;
- b. Per ciascun trasferimento la società acquirente dovrà provvedere ad un **nuovo tesseramento**;
- c. In caso di trasferimento ad altra squadra il tesserato manterrà l'obbligo di scontare eventuali squalifiche comminatigli con la Società cedente, mentre la Società acquirente non subirà penalizzazioni in Coppa Disciplina;
- d. La richiesta va effettuata per mail entro ogni Martedì, anticipando il pagamento (contanti o bonifico);
- e. Nel caso in cui si richiedesse il tesseramento a ridosso delle scadenze previste dal precedente art. 3 comma "m", si dovrà contattare la segreteria almeno 6 (sei) giorni prima delle date indicate, al fine di garantire l'espletamento, subordinato al rispetto dei tempi indicati;
- f. I **Trasferimenti sono consentiti** rispettando le indicazioni precedenti, tenendo conto del tesseramento nella nuova Società, **previo versamento di € 30,00**;
- g. Va effettuato direttamente dalla persona interessata. Il passaggio deve **essere divulgato sul Comunicato Ufficiale**; in mancanza di questo passaggio il trasferimento non sarà considerato valido e il giocatore e la nuova Società, saranno sanzionati secondo le norme del Regolamento.

Art. 5 – TUTELA SANITARIA –

La Corte di Cassazione in materia di tutela sanitaria ha recentemente sancito un principio spesso sottovalutato o trascurato: **la responsabilità penale e civile dei dirigenti e organizzatori di manifestazioni (nella specie un torneo di calcio amatoriale) nell'acquisizione e conservazione delle certificazioni di idoneità sportive.** La Corte suprema ha ribadito che gli Enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono in base al disposto dell'Art. 2049 CC e dell'Art. 32 della Costituzione. (...) *Non può infatti non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come un torneo di calcio, tale da implicare un maggiore impegno psico fisico ai fini del "prevalere" di una squadra sull'altra. Ne consegue che pienamente applicabili sono le norme di cui al D.M. 18/02/82 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica).* (...)

Pertanto, è fatto obbligo ai Presidenti di ogni società di richiedere ai propri giocatori il **certificato medico di idoneità alla pratica sportiva** e gli stessi sono **direttamente responsabili della mancata presentazione di questo certificato da parte dei propri assicurati.**

Per tale omissione non possono essere addebitate a questo Ente responsabilità sia di natura civile che penale.

Tutti i tesserati sono soggetti all'obbligo del certificato medico sportivo agonistico per attività sportiva dichiarato in questo Regolamento, secondo quanto previsto dal D.M 24 aprile 2013, dall'art. 42 bis della **Legge 9 agosto 2013, n. 98** e dalle linee guida del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014, **con rispettivi aggiornamenti da rilevare nei siti CONI e Ministero della Salute**, sui quali **si possono verificare tutti gli aggiornamenti** in materia per quanto concerne l'attività sportiva praticata.

Art. 6 – DEFIBRILLATORE –

Il **28 agosto 2021** è entrata in vigore la legge **n.116 del 4 agosto 2021** che introduce l'**obbligo di installazione DAE** (ovvero i defibrillatori automatici e semiautomatici) all'interno di alcuni luoghi come gli uffici delle **pubbliche amministrazioni** aperti al pubblico.

Nell'**articolo 4** della legge viene poi previsto che le **società sportive**, siano esse **dilettantistiche o professionistiche**, saranno obbligate a dotarsi di **defibrillatori automatici e semiautomatici esterni** sia durante le competizioni che durante gli allenamenti.

Nel **comma 11 bis**, inoltre, si sottolinea che, qualora le società sportive utilizzino impianti pubblici per svolgere le proprie attività, dovranno permettere a tutti coloro che utilizzano il medesimo impianto di accedere, e fruire, dei dispositivi **DAE** che eventualmente installeranno.

Sebbene la norma sia indirizzata nello specifico a "*società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici*" è ragionevole ritenere che l'integrazione di cui al D.L. 158/2012 debba intendersi estensiva dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori e personale formato a tutte le attività, anche di carattere

amatoriale, promosse da ASD e SSD riconosciute dal CONI, sia durante gli allenamenti che, a maggior ragione, in occasione delle competizioni sportive.

Art. 7 – INFORTUNI -

In caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle gare da parte di atleti o dirigenti regolarmente tesserati per l'anno in corso, è obbligatorio darne preventivamente comunicazione all'arbitro della gara. È obbligatorio inoltrare all'assicuratore con raccomandata a/r, entro e non oltre 48 ore, la denuncia di infortunio sull'apposito modulo da scaricare su sito www.libertasnazionale.it, al quale va allegato il certificato medico (per conoscenza anche alla segreteria CAAM). I referti arbitrali non possono essere considerati validi come sostituti della denuncia che, pertanto, va presentata esclusivamente con le suddette modalità. Il ritardo oltre le 48 ore può invalidare la richiesta di rimborso.

Art.8 - LA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto dell'inserimento dei dati sul portale Libertas, stipulano una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione. Si può migliorare la Polizza assicurativa integrandone il costo annuale.

Art. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE E IDENTIFICAZIONE-

- a. È richiesto che ogni partecipante alle gare (atleti, dirigenti, tecnici etc) attivi la copertura assicurativa, ***nominativa per disciplina (calcio)***, che dovrà essere predisposta secondo le indicazioni della segreteria;
- b. Le donne possono giocare in tutte le categorie, anche se militanti nei campionati federali di qualsiasi categoria (compresa la Serie A), purché abbiano compiuto il 18° anno di età;
- c. Ogni società dovrà portare **sempre al seguito il TABULATO** dei propri tesserati scaricabile dal sito Libertas e lo stesso dovrà essere ***esibito – su richiesta*** – alla società avversaria;
- d. Il giocatore, per il riconoscimento durante l'appello, potrà presentare un documento di identità in corso di validità fra i seguenti:
 - **Carta di identità** (*la Carta di identità è valida anche nei sei mesi successivi alla data di scadenza indicata nel documento*)
 - **Il Passaporto;**
 - **La patente;**
 - **La Patente nautica**
 - **Il porto d'armi;**
 - **Le TESSERE,** munite di fotografia, data di nascita e timbro, rilasciate da un'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (non è valida la TESSERA SANITARIA perché priva di fotografia;
 - **Fotografia** autenticata dal Comune di residenza o da altre Autorità all'uopo legittimate o da un notaio;
 - **Tessera CAAM LIBERTAS,** riportante foto e dati dell'atleta, predisposta dalla società di appartenenza sulla base del format previsto, che ha anche il vantaggio di avere una **validità di 5 anni dalla data del rilascio;**
 - **FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ:**
 - Autenticata da un'Autorità competente;
 - Con DICHIARAZIONE in calce alla fotocopia del documento (fronte e retro), firmata dal Presidente della Società, che dichiara che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (eventuali contraffazioni potranno essere sanzionate penalmente (*falsità materiale*) e disciplinarmente con perdita della gara e squalifica dei tesserati coinvolti;
 - In caso di dubbi sulla veridicità della fotocopia, anche su richiesta della squadra avversaria, l'arbitro ne farà menzione nel referto e il giocatore potrà essere convocato per esibire il documento originale.
- e. **Non è consentita** per il riconoscimento la **CONOSCENZA PERSONALE DELL'ARBITRO;**
- f. **SONO VALIDE anche sono le riproduzioni esibite tramite cellulare (fronte retro);**

- g. **Le Società hanno l'obbligo** di far presenziare un proprio delegato durante l'appello della squadra avversaria, *(un rappresentante di ciascuna società, appositamente indicato in lista gara, dovrà essere presente affiancando l'arbitro)*, **ha facoltà di pretendere eventuali controlli se ha dubbi sulla veridicità dichiarati in lista, sia prima della gara che al termine della stessa**, tramite *richiesta scritta* all'arbitro che procederà secondo le suddette modalità. È quindi necessario che il delegato effettui un controllo approfondito durante l'appello (con particolare riferimento a nome/cognome e fotografia) e comunichi tempestivamente all'arbitro eventuali dubbi sui tesserati avversari;
- h. **Ogni tesserato** (Dirigente, Atleta, Mister) di una ASD/Società regolarmente affiliata, **potrà partecipare esclusivamente ai campionati** ed essere inserito in lista gara nelle categorie nelle quali milita la propria ASD affiliata Libertas;
- i. **NON È CONSENTITO disputare gare con altre ASD, ancorché militanti in categoria diversa da quella che ha tesserato il giocatore, anche se la società di appartenenza non è iscritta in quella categoria e perché osta il divieto di cui all'art.3 comma "h"**. Analogo divieto è riferito ad un dirigente e allenatore che non può comparire in lista gara con altra società che non sia quella per cui risulta tesserato.
- j. **UNICA ECCEZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER IL TORNEO INFRASETTIMANALE:**
- ciascuna Società che partecipa al Torneo, potrà schierare anche giocatori tesserati con altre Società che militano nel Campionato, purchè autorizzati con apposita mail, da inoltrare per conoscenza anche al Settore Calcio;
 - l'ufficializzazione, che equivale all'autorizzazione all'impiego del tesserato, sarà resa nota con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, in assenza della quale sarà considerata posizione irregolare da sanzionare con sconfitta a tavolino.

Art. 10 – Praticanti TESSERATI F.I.G.C. –

Sono considerati praticanti/*tesserati F.I.G.C.* coloro che risultano inseriti come calciatori negli elenchi (lista gara) della **FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO**, anche senza necessariamente partecipare alla gara, dal momento in cui inizia il Campionato di questa Organizzazione.

- a. Non possono partecipare atleti che **hanno preso parte** a gare dei campionati F.I.G.C, dopo l'inizio di questo Campionato, **categoria Juniores compresa;**
- b. Soltanto nella categoria OPEN possono giocare praticanti F.I.G.C. Juniores e 3^a categoria, senza alcuna limitazione;
- c. L'unica eccezione consentita è riferita ai tesserati F.I.G.C. militanti in **campionati di Calcio a 5;**
- d. I praticanti F.I.G.C. sono liberamente ammessi senza alcun vincolo qualora svolgano in questo campionato, esclusivamente funzioni di dirigente o allenatore o solo guardalinee;
- e. L'utilizzo di Praticanti F.I.G.C. per la 2^a, 3^a Categoria e Juniores che dovessero decidere di smettere di giocare **entro il 31 dicembre dell'Anno sportivo in corso**, potranno prendere parte al Campionato CAAM, **alle seguenti condizioni:**
 - inviare dichiarazione al Comitato all'indirizzo: caamcalcio@gmail.com e attendere la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
 - inviare autocertificazione al Presidente della Società affiliata che si assumerà le responsabilità conseguenti;
 - consegnare analoga dichiarazione al Presidente della Società che aveva effettuato il tesseramento in F.I.G.C., spiegando le sue motivazioni;
 - dal 1° gennaio successivo non dovrà più apparire in lista gara F.I.G.C.;
- f. In caso di ricorsi la Società reclamante deve allegare idonea documentazione comprovante l'infrazione da acquisire autonomamente presso F.I.G.C. o la Società di appartenenza del giocatore;
- g. Questo Comitato, si asterrà da qualsiasi controllo d'ufficio;
- h. Qualsiasi procedura di controllo sarà avviata soltanto in seguito a regolare richiesta scritta contenente la documentazione indicata al suddetto punto "e", indicata dettagliatamente nell'art. 30;
- i. Qualora, a seguito di reclamo, dovesse accertarsi che effettivamente una società ha impiegato irregolarmente un tesserato F.I.G.C., il Comitato di Disciplina **procederà automaticamente a verificare retroattivamente** tutte le liste delle partite disputate, assumendo le conseguenti sanzioni nel caso di utilizzo del medesimo in altre gare per le quali non era stato presentato reclamo.

Art. 11 – FUORI QUOTA E PORTIERI –

L'età dei **FUORI QUOTA** e i limiti di utilizzo per ciascuna categoria, sono stabiliti prima dell'inizio dei campionati e appositamente indicati nella Prima parte (*Organizzazione-Disposizioni Generali-Costi*).

In merito si precisa che:

- a. I Fuori Quota devono essere riportati, nelle ultime righe della lista gara e contrassegnati dalla sigla **F Q** (tale inosservanza comporta una prima diffida cui segue una sanzione pecuniaria);
- b. Si considerano presenti i **Fuori Quota** inseriti in lista gara, anche se non partecipano fisicamente alla stessa, se non opportunamente depennati, così come sancito anche dal successivo art. 12 lettera "c";
- c. L'impiego di un numero superiore ai limiti previsti, comporta la sanzione della sconfitta a tavolino;
- d. Qualora, a seguito di reclamo, dovesse accertarsi che effettivamente una società ha impiegato un numero irregolare di **Fuori Quota**, il Comitato di Disciplina **procederà automaticamente a verificare retroattivamente tutte le liste delle partite disputate**, assumendo le conseguenti sanzioni nel caso di utilizzo non conforme dei Fuori Quota in altre gare, anche se non era stato presentato reclamo;
- e. **I PORTIERI non vanno considerati Fuori Quota, ma soltanto se utilizzati in tale ruolo;**
- f. L'atleta inserito in **lista gara come portiere**, deve avere **compiuto 18 (diciotto) anni**;
- g. I portieri devono essere indicati in lista gara nella casella apposita con **la lettera P = portiere**;
- h. Possono essere trascritti in lista gara (CAAM-Libertas) i portieri chi militano in società nei campionati F.I.G.C. fino alla 1^a categoria compresa, ma devono obbligatoriamente essere impiegati solo in tale ruolo, anche se in età regolare per quella categoria;
- i. **I PORTIERI che militano nelle Categorie Ultra55 e Master50:**
 - I. non possono superare la metà campo, se sono Fuori Quota: in tal caso l'arbitro ha il dovere di fermare il gioco, concedere un calcio di punizione indiretto nel punto della linea mediana oltrepassato dal portiere e ammonire lo stesso per comportamento antisportivo;
 - II. anche se in regola con l'età prevista per tali categorie, quando sono impiegati nel ruolo di portiere non possono superare la metà campo, al pari dei Fuori Quota;
 - III. qualora un giocatore che non è Fuori Quota, venga impiegato inizialmente nel ruolo di portiere e sia in regola con l'età prevista per tali categorie, potrà essere sostituito da un compagno di squadra a gioco fermo e previa autorizzazione dell'arbitro;
 - IV. un giocatore Fuori Quota, schierato inizialmente come portiere, potrà essere sostituito da un compagno di squadra soltanto se non si supera il limite dei 2 F.Q. previsti sul terreno di gioco, sempre a gioco fermo e previa autorizzazione dell'arbitro;
 - V. inoltre, per le categorie Master50 e ULTRA55, **sarà preclusa al portiere (anche se in regola con l'età per tali categorie) la possibilità di calciare rigori, calci d'angolo, punizioni nella metà campo avversaria. Una rete segnata con un tiro calciato dalla propria metà campo, NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA ed il gioco riprenderà con un calcio di rinvio;**
- j. **.NESSUN DIVIETO PER I PORTIERI DELLE CATEGORIE OVER E OPEN,** fatta eccezione per coloro che hanno un'età compresa fra 18 anni (compiuti) fino all'anno antecedente a quello indicato per i Fuori Quota per tali categorie, che **DEVONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE IN TALE RUOLO;**
- k. Qualora **a seguito di ricorso** emergano irregolarità sull'impiego dei portieri **Fuori Quota** non tesserati FIGC in altro ruolo, nel caso di sostituzione con altro giocatore durante lo svolgimento della gara, saranno presi i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - sanzione della perdita della gara a tavolino;
 - squalifica del giocatore interessato.

Art. 12 – SVOLGIMENTO DELLE GARE -

- a. La durata delle gare viene stabilita in **due tempi da 30 minuti** ciascuno con intervallo non superiore a **3 (tre) minuti**, utile esclusivamente per il cambio campo delle squadre;
- b. Potranno essere accordati al massimo 3 minuti di recupero (la frequenza delle sostituzioni non incide sul recupero), salvo situazioni "eccezionali".
- c. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di **22** giocatori per squadra. Negli elenchi dovranno essere indicati anche **3 dirigenti** (uno dei quali fungerà da allenatore) e il **GUARDALINEE** (se è atleta dovrà essere inserito anche nei **22** nominativi atleti);

- d. Saranno considerati **presenti** tutti i tesserati iscritti in elenco e **non opportunamente depennati dal Dirigente responsabile** (non è consentito all'arbitro procedere a tale incombenza);
- e. Le liste gara non saranno valide e non saranno accettate dall'arbitro nel caso siano omessi i dati anagrafici e, soprattutto, i numeri di tessera Libertas;
- f. **I giocatori ritardatari** non presenti all'appello, possono prendere alla gara, in qualsiasi momento, previo riconoscimento dell'arbitro, che darà comunicazione verbale alla squadra avversaria;
- g. Gli elenchi da utilizzare sono **esclusivamente** quelli forniti dall'organizzazione, non possono essere modificati, fatta eccezione per il logo della Società che potrà essere inserito nell'apposito spazio;
- h. Gli elenchi dovranno essere consegnati – **in triplice copia** - all'arbitro almeno 25 minuti prima dell'orario di inizio. La 1^a copia sarà allegata al referto arbitrale ed è l'unica che fa fede ufficialmente in caso di controversie, mentre la 2^a copia verrà consegnata alla squadra avversaria dall'arbitro PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA e la 3^a copia sarà restituita a fine gara con le variazioni effettuate a cura dell'arbitro (*controllare che le variazioni riferite e marcatori, cartellini giallo verde e rosso siano esatte, segnalando subito all'arbitro eventuali errori*);
- i. Nel caso in cui **25 minuti prima** dell'orario ufficiale di inizio della gara si verifichi l'assenza dell'arbitro, le squadre sono tenute a contattare il Settore Calcio, ai numeri indicati nei Comunicati Ufficiali (**si consiglia di prendere nota dei numeri e memorizzarli**).

Art. 13 – IL SEGNALINEE -

- a. Ogni Società ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro un segnalinee che deve essere un tesserato (giocatore o dirigente). Il segnalinee può essere un giocatore inserito in elenco che può prendere parte al gioco previa sostituzione con altro giocatore (o dirigente);
- b. Qualora una squadra abbia soltanto 11 (o meno) giocatori disponibili **uno dovrà comunque svolgere da segnalinee**;
- c. Si può usufruire, in caso di necessità (con il consenso della squadra avversaria), di un altro tesserato, anche di altra società estranea alla gara, che potrà fungere da segnalinee, informando l'arbitro che trascriverà il suo nr. di assicurazione, facendone esplicita menzione sul referto di gara;
- d. In caso di espulsione, il segnalinee dovrà essere obbligatoriamente sostituito da un dirigente o da un giocatore, anche nel caso in cui la squadra abbia un numero di atleti pari o inferiore a 11 sul campo;
- e. Una squadra che utilizza un tesserato squalificato nel ruolo di segnalinee, sarà punita con la perdita della gara a tavolino;
- f. **Nessuna gara può essere disputata senza la presenza dei segnalinee.**

Art. 14 – ATTREZZATURE OBBLIGATORIE -

Ogni squadra dovrà:

- possedere ed utilizzare una **regolamentare** bandierina per il segnalinee;
- avere la pronta disponibilità di una borsa con il minimo necessario di primo soccorso;
- presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara 2 (due) palloni regolamentari (n° 5).

Art. 15 – TEMPO DI ATTESA -

- RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO -

- a. La frequenza di più gare consecutive sullo stesso terreno di gioco non consente un TEMPO DI ATTESA superiore a **5 (cinque) minuti** dall'orario stabilito per l'inizio della gara;
- b. L'orario di inizio delle gare deve essere quello indicato sul **Calendario** ufficiale (*eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul Comunicato Ufficiale o tramite e-mail alle società*);
- c. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco **entro il limite suddetto di cinque minuti**;
- d. Trascorso il tempo di attesa, la squadra sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente.

Art. 16 – IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO -

- a. Ogni squadra dovrà presentarsi sul terreno di gioco con qualsiasi condizione atmosferica;

- b. Le condizioni di impraticabilità del campo sono rimesse all'esclusivo giudizio dell'arbitro, ivi comprese le condizioni di scarsa illuminazione e visibilità (*si deve considerare insufficiente la visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità, quando l'arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, naturalmente compresa la porta opposta*);
- c. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito prima dell'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o, se dovesse rendersi necessario, qualora mutino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.
- d. In caso di **mancato funzionamento** dell'impianto di illuminazione, l'arbitro e le società hanno l'obbligo di **attendere 30 minuti**, trascorsi i quali la gara sarà sospesa definitivamente;
- e. In caso di sospensione/rinvio della gara, le società, alla presenza dell'arbitro, hanno il dovere di accordarsi nell'immediato per la ripetizione della gara e la decisione finale sarà riportata dall'arbitro nel referto per le conseguenti decisioni del Comitato che saranno rese note nel Comunicato Ufficiale;
- f. Qualora una gara sia stata conclusa regolarmente dal direttore di gara, saranno dichiarati **irricevibili** i ricorsi eventualmente presentati in ordine a quanto sancito dal presente articolo.

Art. 17 – RIPETIZIONE DELLE GARE INTERROTTE –

Qualora una gara venga interrotta:

- nel corso del 1° tempo, sarà ripetuta completamente con il **risultato di partenza di 0 a 0**;
- nel corso del 2° tempo (o durante l'intervallo), sarà ripetuta dal 1° minuto del 2° tempo con il **risultato già acquisito** nel corso della prima frazione di gioco.

Art. 18 - VARIAZIONI DI ORARIO E DATE –

L'organizzazione si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabili ragioni organizzative o problemi tecnici degli stessi impianti. Qualsiasi variazione sulla data o sull'orario verrà confermata sul **Comunicato Ufficiale, o tramite e-mail alle squadre.**

Art. 19 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE –

Le società che intendono anticipare o posticipare le partite, dopo l'ufficialità del calendario pubblicato nel comunicato, dovranno preventivamente trovare accordo fra di loro, **indicando a proprie spese**, impianto di gioco, il giorno e orario gara.

È necessario comunicare la variazione almeno 3 giorni prima, per e-mail a caamcalcio@gmail.com, e attendere risposta. La richiesta dovrà pervenire da entrambe le squadre: in caso contrario la stessa non sarà presa in considerazione e verrà confermata come da calendario ufficiale.

L'Organizzazione, verificato che non sussistono ostacoli conseguenti alla variazione richiesta, se non sono presenti altri impedimenti organizzativi, potrà dare il proprio benestare, con comunicazione ufficiale tramite e-mail alle società interessate;

Nel caso di accoglimento della richiesta, sarà addebitato il costo dell'impianto ufficializzato nel calendario gare ad entrambe le squadre.

Art.20 – MAGLIE E COLORI SOCIALI –

Le squadre dovranno presentarsi in campo con 2 (DUE) serie di maglie per ciascuna gara, una delle quali con i colori indicati al momento dell'iscrizione al campionato. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a giudizio dell'arbitro, possa creare confusione nell'identificazione durante la gara, **una delle due squadre** sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. In linea di massima provvederà alla sostituzione la 1^a nominata e, qualora ne sia sprovvista, tale incombenza spetterà alla 2^a nominata. Se entrambe le squadre non dispongono della seconda muta di maglia, sarà consentito in via del tutto eccezionale l'uso di pettorine, preferibilmente con numerazione, al solo scopo di scongiurare la mancata disputa della gara (alle società non in regola sarà comminata una sanzione di 30 €).

Nel caso in cui non sia stato possibile sostituire le maglie, a giudizio insindacabile dell'arbitro, che ne darà comunicazione ai capitani delle due squadre, la gara non avrà inizio e, **AD ENTRAMBE LE**

SQUADRE, sarà assegnata la sconfitta a tavolino.

I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano della squadra.

È **PREFERIBILE** non usare maglie di colore NERO o GRIGIO SCURO o BLU NOTTE, per evitare confusione con le maglie dell'arbitro che, solitamente, sono di colore scuro.

Art. 21 – L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI –

È vietato utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa:

- a. Tutti i tipi di monili (*collane, anelli, braccialetti, orecchini*), devono essere tolti;
- b. Non è consentito usare nastro adesivo o cerotto per coprirli;
- c. L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco;
- d. **I PARASTINCHI sono considerati equipaggiamento obbligatorio** e devono essere:
 - di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione;
 - coperti dai calzettoni;
- e. Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso, l'arbitro deve ordinare al calciatore di togliere l'oggetto in questione;
- f. Un calciatore che si rifiuta di eliminare quanto rilevato dall'arbitro o indossa di nuovo l'oggetto, oppure non indossa i parastinchi, **deve essere ammonito** (per ulteriore rifiuto sarà allontanato con cartellino **VERDE**);
- g. È consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio *caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio o della mano*, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.

Art. 22 – PARTECIPAZIONE A GARE CONSECUTIVE –

Per motivi connessi ad apposite clausole delle polizze assicurative sottoscritte all'atto del tesseramento, un atleta può disputare nell'arco delle 24 ore **esclusivamente 1 (una)** sola gara. In caso di partecipazione ad un'altra gara nelle stesse 24 ore l'atleta, **pur non incorrendo in sanzioni disciplinari, NON HA DIRITTO** a copertura assicurativa e la responsabilità di tale partecipazione è rimessa alla Società di appartenenza.

Art. 23 – DISCIPLINA –

1. In riferimento ai principi ed alle finalità di questo Campionato illustrate nella **Premessa**, i Presidenti ed i Rappresentanti delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i partecipanti devono mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi di lealtà e rettitudine. Ogni squadra è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri dirigenti e tesserati, così come dei propri accompagnatori e sostenitori, per qualsiasi fatto avvenuto prima, durante e dopo la gara;
2. Se un tesserato, per qualsivoglia motivo, esterni o pubblica sui social (**con particolare riferimento a Facebook**) frasi o dichiarazioni offensive, lesive o semplicemente denigratorie dell'immagine, della reputazione, del nome o dell'operato di questa Organizzazione, degli arbitri, di tesserati di altre società partecipanti, **sarà punito con la massima severità**. In tal caso, a seguito pubblicazione sui social, sarà il tesserato, se ritiene che il profilo non sia il suo, a doverlo dimostrare.
3. Qualora un tesserato, **durante la gara o al termine della stessa**, rivolga espressioni ingiuriose e minacciose, lesive o semplicemente denigratorie dell'immagine, della reputazione, del nome o dell'operato di questa Organizzazione e degli arbitri, sarà punito con una sanzione non inferiore a 2 (due) giornate, anche qualora il suo comportamento non venga rilevato dall'arbitro, ma dal commissario di campo;
4. In caso di comportamenti discriminatori (frasi, striscioni, cori etc) ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, sesso, lingua, nazionalità, origine territoriale o etnica, **saranno adottate sanzioni disciplinari esemplari**.
5. Per quanto concerne i tesserati si chiarisce che:
 - a. **Si intende POSIZIONE IRREGOLARE** quando un giocatore
 - Risulta squalificato;

- non tesserato o con dati tesseramento contraffatti;
- Tesserato contemporaneamente con due diverse ASD.

Qualora prenda parte ad una gara (è sufficiente la sua trascrizione in lista non depennata dal dirigente responsabile), ne consegue che per quella gara **sarà assegnata la sconfitta a tavolino**.

In tal caso si **procederà automaticamente a verificare retroattivamente** tutte le liste delle partite disputate, assumendo le conseguenti sanzioni nel caso di utilizzo del medesimo in altre gare per le quali non era stato presentato reclamo;

- b. **L'IDENTIFICAZIONE IRREGOLARE** da parte dell'arbitro ha rilevanza agli effetti della invalidazione della gara in cui risulti, in sede di giudizio della Commissione Disciplinare, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata (non conforme ai dettami dell'art. 9) o che è residua incertezza sull'identità di chi ha effettivamente preso parte alla gara.

In tal caso verrà disposta la ripetizione della gara (e non la sconfitta a tavolino).

Art. 24 - FACOLTÀ DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA -

Se nel corso di una gara si verificano fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli **organi di disciplina** stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara e di conseguenza stabilire se:

- a. dichiarare regolare il risultato acquisito sul campo;
- b. adottare decisioni diverse, quale il provvedimento di punizione sportiva o annullamento della gara, oltre alla penalizzazione di punti in classifica da quantificare.

Quanto previsto dal presente articolo deve intendersi **per fatti o situazioni non esplicitamente previste dal presente Regolamento**.

Art. 25 – SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI IN CASO DI **ESPULSIONE** -

Automatismo ed estinzione delle sanzioni

- a. Il giocatore che viene **espulso** dal terreno di gioco durante una gara sarà **automaticamente squalificato per UNA giornata**. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il reo a disputare la gara successiva all'espulsione;
- b. Al giocatore espulso che riveste la qualifica di Capitano, la sanzione che consegue in relazione ai motivi dell'espulsione, sarà aggravata e punita con l'irrogazione di una ulteriore giornata di squalifica, qualora lo stesso si sia reso responsabile di comportamento antisportivo o atteggiamento irrispettoso e/o minaccioso nei confronti dell'arbitro o di avversari; nessuna ulteriore sanzione in caso di doppia ammonizione o per falli di gioco non riconducibili a condotta violenta;
- c. il dirigente che viene **allontanato** dal terreno di gioco **con cartellino rosso**, sarà inibito per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il dirigente a svolgere funzioni nella gara successiva all'allontanamento;
- d. nel caso di *squalifica a tempo*, la stessa si intende scontata il giorno successivo alla data di scadenza indicata;
- e. nel caso di *squalifica per UNA o più giornate*, sarà scontata nella gara di campionato a cui partecipa la propria squadra (compresi recuperi, anticipi o posticipi) immediatamente successiva a quella nella quale era stato adottato il provvedimento disciplinare a suo carico;
- f. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei giocatori si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito **un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva del Comitato Disciplinare**. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del provvedimento definitivo.
- g. nel caso di giocatore tesserato con una società militante in diverse categorie, la squalifica dovrà essere scontata nella gara successiva di campionato della **stessa categoria in cui era incorso nel provvedimento disciplinare**, salvo diverse disposizioni indicate sul Comunicato Ufficiale, che comportino l'inibizione a tempo da tutte le manifestazioni Libertas;

- h. qualora un giocatore venga espulso e la società per cui è tesserato milita anche in altra categoria, non potrà disputare un'altra gara lo stesso giorno nell'altra categoria (peraltro è vietato disputare più di una gara nello stesso giorno vds. art. 22), non essendo possibile ufficializzare la squalifica sul C.U.;
- i. nel caso di espulsione diretta, qualora il tesserato assuma atteggiamenti ingiuriosi e irrispettosi nei confronti dell'arbitro e/o dell'Organizzazione (epiteti volgari, minacce etc.), sarà sanzionato con una squalifica non inferiore a 2 (DUE) giornate e una multa di € 10;
- j. al tesserato squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare;
- k. se la società **rinuncia alla disputa di una gara** alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, **la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva**;
- l. Ai calciatori e ai dirigenti responsabili di **CONDOTTA VIOLENTA** nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima **la squalifica per 3 (tre) giornate o a tempo determinato**;
- m. Ai calciatori e ai dirigenti responsabili di **CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA**, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima **la squalifica per due giornate**;
- n. In situazioni di particolare gravità della condotta violenta, anche con riferimento alla **recidiva**, il Comitato Disciplinare di 1^a istanza, potrà adottare provvedimenti più severi fra i quali **LA SQUALIFICA A TEMPO INDETERMINATO** per qualsiasi gara di ciascuna categoria del campionato/torneo. Tale provvedimento viene adottato - in particolare - quando il Comitato di Disciplina di 1^a istanza, ritiene siano necessari ulteriori elementi di valutazione, ivi compresi gli eventuali provvedimenti adottati dalle Società nei confronti dei manchevoli o le giustificazioni rilasciate da questi ultimi;
- o. In caso di **SQUALIFICA A TEMPO INDETERMINATO**, dopo le opportune verifiche, il Comitato di Disciplina stabilirà l'entità della squalifica che avrà una durata a partire da 4 (quattro) giornate, più eventuale multa;
- p. Se un tesserato raggiunge un totale di giornate di squalifica **superiore a 10 (dieci)** verrà ulteriormente sanzionato con squalifica fino al termine dell'Anno Sportivo in corso. Inoltre, il Comitato si riserva di valutare la possibilità di non procedere alla sua iscrizione negli anni a seguire.

Art. 26 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI

- a. La doppia ammonizione **nella stessa gara** determina l'**espulsione diretta**.
- b. Un giocatore espulso per doppia ammonizione, sarà automaticamente squalificato per nr 1 giornata (salvo sanzioni più gravi) da scontarsi CON LE STESSE MODALITÀ INDICATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 25;
- c. Un calciatore/dirigente entra in diffida alla SECONDA ammonizione e, di conseguenza, sarà squalificato alla TERZA. Successivamente entra nuovamente in diffida al QUARTO cartellino e viene squalificato al QUINTO (A SEGUIRE diffida alla SESTA, squalifica alla SETTIMA, diffida all'OTTAVA e squalifica alla NONA).
- d. **A partire dalla 10^a ammonizione** e a seguire per le successive (11^a, 12^a etc.) scatta il meccanismo della **RECIDIVA** per il quale il tesserato non verrà più diffidato, ma sarà sistematicamente squalificato ad ogni ulteriore ammonizione;
- e. Le ammonizioni irrogate durante la fase di qualificazione del campionato hanno valore per la classifica della Coppa Disciplina;
- f. Non è prevista la CANCELLAZIONE DELLE AMMONIZIONI prima dell'inizio delle fasi finali e un giocatore già in diffida nella fase di qualificazione, sarà squalificato dopo la prima ammonizione nella successiva fase finale (quarti di finale o gironi di play-off);
- g. AL TERMINE DEI QUARTI DI FINALE O DEL GIRONE DI PLAY-OFF **saranno azzerate tutte le ammonizioni (diffide comprese)**, ma un giocatore che viene squalificato nei Quarti o nel Girone di play off (per somma di ammonizioni o espulsione), scontrerà la squalifica nella gara di Semifinale;
- h. Soltanto per la COPPA ITALIA si provvederà ad **annullare tutti i provvedimenti disciplinari** relativi alle ammonizioni, fatta eccezione per un'eventuale squalifica comminata nella gara immediatamente antecedente all'inizio di tale torneo.

Art. 27 – CARTELLINO VERDE (Sostituzione obbligata) -

Oltre ai cartellini GIALLO e ROSSO che segnalano l'adozione dei provvedimenti disciplinari di ammonizione ed espulsione, è prevista anche l'adozione del **cartellino VERDE** che non è una espulsione vera e propria in quanto ha diverse finalità e conseguenze disciplinari più contenute rispetto alla espulsione con cartellino ROSSO. In sostanza il cartellino VERDE determina una **SOSTITUZIONE OBBLIGATA**. Il giocatore **REO** deve abbandonare il **recinto di gioco** e potrà essere sostituito con un giocatore di riserva.

Il cartellino VERDE mira da un lato a punire tutti quei comportamenti poco amatoriali – **sia di giocatori che di dirigenti** - consistenti in **continue ed ininterrotte manifestazioni di dissenso** (anche solo con gesti o espressioni del volto nei confronti dell'arbitro o di giocatori e dirigenti sia della propria squadra che di quella avversaria) o ripetute proteste **che però non travalicano il limite dell'offesa o della maleducazione**. In pratica tutti gli atteggiamenti che si configurano comunque come elementi di disturbo per il buon andamento della gara stessa.

(nel caso in cui vi fosse esagerazione è evidente che l'arbitro sanzionerà con il cartellino rosso).

L'Arbitro potrà usarlo, dopo una diffida verbale e ne consegue che:

- a. il giocatore/dirigente al quale viene esibito il cartellino VERDE, deve immediatamente abbandonare il **recinto di gioco**;
- b. un giocatore di riserva (se disponibile in panchina) potrà sostituire il compagno dopo l'assenso dell'arbitro, **a gioco fermo e dalla linea mediana del terreno di gioco**;
- c. se il giocatore sanzionato con il cartellino verde, prima di uscire dal terreno di gioco commette una infrazione più grave, sarà sanzionato con il cartellino ROSSO ed in questo caso **non potrà essere più sostituito**;
- d. un giocatore di riserva può essere espulso dalla panchina e, non essendo prevista una sua sostituzione, dovrà abbandonare immediatamente il terreno di gioco;
- e. in caso di cartellino VERDE non è prevista squalifica per la gara successiva, soltanto una multa di € 10,00 da versare **entro 72 ore**;
- f. **Il mancato pagamento** comporta automaticamente la squalifica per una giornata e l'onere del pagamento della multa va **a gravare direttamente sulla società di appartenenza** del manchevole (il dirigente responsabile dovrà provvedere prima dell'inizio della gara immediatamente successiva posta in calendario);
- g. se durante il campionato un tesserato incorre spesso in tale provvedimento, potrà essere sanzionato con ulteriore squalifica a tempo che di volta in volta sarà deliberata dagli Organi di Disciplina.

Art. 28 – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -

1. Organo di 1ª istanza (COMITATO DI DISCIPLINA)

È composto da DUE membri (Giudice Sportivo e membro/segretario) nominati dal Presidente del Libertas-CAAM;

Il COMITATO DISCIPLINARE (in 1ª ISTANZA) delibera *in primis* su eventuali reclami e commina le punizioni ai giocatori e dirigenti in base ai referti di gara;

2. Organo di 2ª istanza (COMMISSIONE DISCIPLINARE)

Si compone di tre membri (o numero superiore fino a 7 nei casi più complessi) e giudica su reclami presentati avverso giudizi del Comitato di Disciplina di 1ª istanza.

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

⇒ D'UFFICIO:

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono i referti dell'Arbitro, i rapporti del Commissario di Campo e su iniziativa del **Responsabile Organizzativo**;

⇒ SU RECLAMO DELLA SOCIETÀ:

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

⇒ la regolarità di svolgimento delle gare;

- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

⇒ SU RECLAMO DI PARTE:

Avverso la decisione adottate dall'Organo di 1ª istanza, con le modalità previste successivamente.

I procedimenti possono essere impugnati davanti alla **Commissione Disciplinare** solo se:

- a) il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto nei precedenti provvedimenti;
- b) se è stato omesso l'esame di un fatto determinante sconosciuto al momento del precedente provvedimento;
- c) se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false;
- d) se per causa di forza maggiore comprovata la parte non ha potuto, nel precedente giudizio, fornire documenti utili alla decisione.

Qualora queste circostanze non si verificano, **l'esame del ricorso è precluso**.

Non possono inoltre essere presi in esame **reclami già respinti** in precedenti istanze **per vizio di forma**.

Art. 29 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI –

1. Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita del presente Regolamento le società. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate;
2. I reclami, possono essere firmati soltanto dal Presidente della Società (o suo delegato) e devono essere preannunciati inviando le relative **motivazioni**, (PER LA SOCIETÀ AVVERSARIA PROVVEDE LA DISCIPLINARE) con **e-mail** all'indirizzo **caamdisciplinare@gmail.com**, con la dicitura "RICORSO UFFICIALE" e relativi dettagli, accertandosi della ricezione da parte della Commissione Disciplinare (per essere **valida necessita della conferma di lettura**). Il reclamo sarà preso in esame soltanto se inoltrato **entro 1 giorno lavorativo da quello in cui si è disputata la gara** (*naturalmente escluse domeniche e giorni festivi*) e farà fede la data di inoltro della mail;
3. Saranno accettati i reclami soltanto se firmati dal Presidente della Società (o suo delegato) e **inoltrati esclusivamente con la mail ufficiale**, così come prescritto all'art. 2.
4. La tassa reclamo, in assenza della quale il ricorso non sarà preso in esame e verrà disposta la sua immediata archiviazione, dovrà essere versata all'atto dell'inoltro del reclamo stesso presso la sede di questo Comitato (è sufficiente chiedere di inserirla in addebito, sia nel corpo del ricorso oppure **nella stessa mail del reclamo**).
5. La stessa ammonta a:
 - € 30,00 (trenta/00) per i ricorsi diretti al **Comitato di Disciplina** in 1^a istanza;
 - € 50,00 (cinquanta/00) per quelli diretti alla **Commissione Disciplinare** di 2^a istanza;
6. **Le questioni che possono essere oggetto di reclamo riguardano** le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, il comportamento dei sostenitori, la regolarità dello svolgimento della gara, la regolarità del campo da giuoco e la posizione irregolare dei tesserati che partecipano alla gara;
7. **SI PRECISA CHE**:
 - a. Si escludono dal sindacato del Comitato di Disciplina sportivo le decisioni tecniche o disciplinari assunte dall'arbitro nel corso della gara;
 - b. Non saranno ammessi reclami per presunto **errore tecnico** relativo ad una decisione arbitrale (per esempio un calcio di rigore, un fuorigioco, una rete annullata e così di seguito);
 - c. il ricorso diretto alla Commissione di Disciplina (organo di 2^a istanza), dovrà essere presentato entro 48 ore (festivi compresi) dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è stata resa nota la sanzione inflitta e, per quanto concerne le squalifiche:
 - fino ad un massimo di 2 (due) giornate, il ricorso potrà essere presentato esclusivamente se riferito ad errore di persona;
 - oltre le 3 giornate si esaminano giustificazioni presentate sul comportamento del giocatore squalificato;
 - d. il giudizio in 1^a istanza dinanzi al Comitato di Disciplina è privo di contraddittorio;
 - e. soltanto in casi di particolare gravità, se richiesto, si potrà essere ascoltati personalmente e/o prendere visione dei documenti ufficiali, dei quali **non potrà essere estratta copia**;

8. **NON** saranno prese in esame tutte le comunicazioni/segnalazioni riferite a questioni che formano oggetto di reclamo, inoltrate in maniera difforme da questo articolo: in tal caso sarà disposta nell'immediatezza l'archiviazione e verrà inoltrata risposta nel senso, senza entrare nel merito dei contenuti.

Art. 30 – RECLAMI PER IMPIEGO IRREGOLARE DI TESSERATI FIGC -

In caso di ricorso con riferimento di tesserati F.I.G.C., sarà consentita una maggiore tolleranza nei termini. Dovrà essere prodotta la documentazione comprovante le irregolarità in oggetto del reclamo che, in ogni caso, dovrà essere consegnata entro e non oltre i 3 giorni (72 ore) dalla gara oggetto di gravame.

L'unica documentazione che potrà essere ritenuta valida è:

- a. Lista gara o certificazione timbrata FIGC;
- b. Lista gara o certificazione timbrata della Società di appartenenza;
- c. Lista gara o certificazione della società avversaria che abbia a disposizione la lista ufficiale di gara;
- d. Comunicato ufficiale pubblicato da FIGC riportante **Sanzioni** per l'atleta oggetto di ricorso;
- e. Eventuale documentazione che la Commissione Disciplinare riterrà opportuno richiedere.

NON, DICESI NON, saranno prese in considerazione notizie rilevate da vari network, social o media.

In caso di reclamo la gara non sarà omologata.

Si rammenta il contenuto del precedente art.10, lettera "g".

Art. 31 – FAC-SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI -

A titolo di esempio si trascrive una traccia sintetica non vincolante, utile per la redazione dei reclami.

Il sottoscritto *nome e cognome*, Presidente della Società XXX, propone formale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto per le seguenti motivazioni _____ (da specificare dettagliatamente).

Per quanto sopra esposto, CHIEDE che alla società YYY venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore _____

(ovvero) _____ che venga disposta la ripetizione dell'incontro in esame.

oppure _____ CHIEDE la riduzione della squalifica (o altra richiesta) _____.

Autorizza l'accredito della tassa di reclamo di € 30,00 (qualora non versata direttamente in sede CAAM).

ART. 32 - RINUNCIA AL RECLAMO

1. Le società che hanno presentato ricorso ufficiale, possono rinunciare al reclamo proposto inviando specifica mail in qualsiasi momento anteriore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito www.ascsardegna.it;
2. La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa;
3. La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di:
 - a. denunciato illecito sportivo;
 - b. procedimenti già iniziati per posizione irregolare di giocatori:
 - non tesserati o tesserati con altra società;
 - inseriti in lista gara e non depennati;
 - fuori quota inseriti in lista in numero eccedente;
 - squalificati;
 - praticanti tesserati F.I.G.C.;
 - inseriti in lista gara con documento identità o tessera Libertas contraffatti.

Art. 33 – LA TERNA ARBITRALE -

Durante le fasi di qualificazione per alcune gare ritenute "*delicate*" potrà essere designata la TERNA ARBITRALE. In tal caso le due squadre saranno informate a cura del Settore Calcio con una mail antecedente alla gara.

La designazione deve intendersi insindacabile.

Come prescritto nelle *Modalità di partecipazione*, per ciascuna squadra potrà essere designata la terna arbitrale in 3 gare, durante la fase di qualificazione, con addebito di € 25 per ciascuna. La decisione sarà del settore Arbitrale, il quale ne farà divulgazione comunicando preventivamente le gare alle squadre.

In casi straordinari, a discrezione del Settore Arbitrale, potrà essere disposta la terna per una 4° e/o 5° gara, qualora lo richiedano motivi di classifica o disciplinari.

Qualora anche una singola società ne ravvisasse la necessità, potrà richiedere la designazione di una terna, informando anche la squadra avversaria, con un preavviso di 5 (cinque) giorni, certificando la spesa di un contributo pari a € 50,00.

LE SPESE PER LE SEMIFINALI E LE FINALI SONO A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE.

Art. 34 - COMMISSARIO DI CAMPO -

Il Commissario di Campo ha la facoltà di integrare il referto arbitrale per tutti gli aspetti di rilevanza disciplinare che dovessero sfuggire all'arbitro **in caso di incidenti o intemperanze** prima, durante e al termine delle gare. Il Comitato conferisce a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre.

I Commissari di Campo esprimeranno anche una valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro, con rapporto da inviare al Settore Calcio.

I Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di gioco. In caso di necessità, i Commissari di Campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico, **fermo restando che tutte le decisioni tecniche per la conduzione della gara rimangono di competenza dell'arbitro designato.**

Il Commissario, quindi, può:

- a) **presenziare all'appello;**
- b) **effettuare l'appello se delegato a tale incombenza, in caso di temporaneo impedimento dell'arbitro designato;**
- c) **posizionarsi tra le due panchine** durante le gare per controllare direttamente il rispetto delle norme da parte dei tesserati presenti (verificando se sono regolarmente inseriti in lista gara);
- d) assistere gli Arbitri, **se richiesto dagli stessi;**
- e) **agire in incognito**, senza farsi riconoscere e relazionare su eventuali situazioni particolari con referto da inoltrare alla Commissione Disciplinare;
- f) **integrare il referto arbitrale** in tutti gli aspetti sia disciplinari che di ordine generale, che dovessero sfuggire all'arbitro (in caso di incidenti, intemperanze, comportamenti antisportivi);
- g) L'arbitro ha il dovere di considerare le osservazioni del Commissario per la stesura del referto arbitrale e **può consultarsi con lui, anche durante la gara, ma solo per questioni non riconducibili ad aspetti tecnici.**

Art. 35 – L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE-

L'Organizzazione Regionale, in caso di comportamenti antisportivi e/o violenti di tesserati, può:

- a. convocare il Presidente o un delegato della Società coinvolta, per censurare le responsabilità emerse;
- b. comminare una prima diffida sul Comunicato Ufficiale, ufficializzata con lettera alla Società interessata;
- c. persistendo tale comportamento, intervenire direttamente e **infliggere squalifiche a tempo indeterminato.**

NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ VERRÀ NOMINATA UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA COMPOSTA DA CINQUE MEMBRI CHE DELIBERA SENZA POSSIBILITÀ DI APPELLO.

Art. 36 – TABELLA PUNTEGGI PER LA COPPA DISCIPLINA –

Per determinare classifica della **COPPA DISCIPLINA**, sono applicati i seguenti punteggi in relazione a:

a) SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ	
1 Ammonizione	Punti 10
2 Ammenda per comportamenti antisportivi	Punti 20
4 Penalizzazione di un punto in classifica	Punti 30
5 Punizione sportiva perdita della gara	Punti 40
6 Ammenda per atti di violenza	Punti 50
b) A CARICO DEI TESSERATI (calciatori e dirigenti)	
1 Ammonizione	Punti 1
2 CARTELLINO verde	Punti 2
3 Giornata di squalifica	Punti 3
4 Squalifica a tempo (per ogni mese o frazione)	Punti 10

Art. 37 – LA CLASSIFICA AVULSA

1. NELLA FASE DI QUALIFICAZIONE:

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, al termine della fase di qualificazione si procederà alla compilazione di una graduatoria, c.d. “*classifica avulsa*”, fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a. dei *punti conseguiti* negli **incontri diretti**;
- b. a parità di punti, della *differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*;

In caso di ulteriore parità si terrà conto:

- c. della *differenza fra reti segnate e subite* negli **incontri diretti** fra le squadre interessate;
- d. della *differenza fra reti segnate e subite* nell'intera **fase di qualificazione**;
- e. del *maggior numero di reti segnate* nell'intera **fase di qualificazione**;
- f. del *minor numero di reti subite* nell'intera **fase di qualificazione**;
- g. del *maggior numero di vittorie* realizzate nell'intera **fase di qualificazione**;
- h. dal *minor numero di sconfitte subite* nell'intera **fase di qualificazione**;
- i. dalla **migliore posizione in Coppa Disciplina**;
- j. del **sorteggio** alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate.

2. NELLE FASI FINALI:

I. GIRONI CON GARE DI ANDATA E RITORNO:

Nei gironi di play off (o play out se previsti), si terrà conto:

- a. dei *punti conseguiti* negli **incontri diretti**;
- b. della *differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri diretti*;
- c. della *differenza fra reti segnate e subite in tutte le gare del girone*;
- d. a parità di punti, della *miglior posizione in classifica durante la fase di qualificazione*.

II. GIRONE CON GARE DI SOLA ANDATA:

Nel girone di play off (o play out se previsti), si terrà conto:

- a. dei *punti conseguiti* negli **incontri diretti**;
- b. della *differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri diretti*;
- c. della *differenza fra reti segnate e subite in tutte le gare del girone*;
- d. a parità di punti, della *miglior posizione in classifica durante la fase di qualificazione*.

III. GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

- a. non sono previsti tempi supplementari;
- b. per determinare la squadra vincente saranno effettuati i tiri di rigore, con modalità che saranno ufficializzate nel dettaglio sul Comunicato Ufficiale.

Art. 38 – COMUNICATO UFFICIALE –

I provvedimenti adottati dagli Organi di Disciplina hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il Comunicato Ufficiale sarà affisso ogni MERCOLEDÌ sera dalle ore 19.00 nella sede ed **è l'unico che fa fede in caso di controversie.**

Inoltre sarà visibile e potrà essere consultato direttamente sul sito internet al seguente indirizzo: www.ascsardegna.it.

Le Società **hanno l'obbligo di prendere visione del Comunicato Ufficiale.**

Non è consentito richiedere telefonicamente alla segreteria del CAAM, informazioni in merito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, che potranno essere richieste con apposita **mail** a caamcalcio@gmail.com, lasciando un eventuale recapito telefonico.

Qualora la richiesta di informazioni sia riconducibile a questioni che formano oggetto di reclamo, si procederà all'immediata archiviazione come sancito al punto 7 dell'articolo 29 (*Norme per la presentazioni dei reclami*).

L'Organizzazione declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione del Comunicato Ufficiale visibile nel sito, in caso di qualsiasi disagio.

Art. 39 – RISCOSSIONI COATTIVE – Sanzioni disciplinari per ritardi sul pagamento -

1. Il Comitato si riserva di delegare (arbitri o altri collaboratori) per la riscossione di proventi non versati, riferiti sia alla quota di iscrizione che a sanzioni inflitte dagli Organi di Disciplina;
2. Anche al fine di scongiurare situazioni spiacevoli, si invitano le Società a rispettare le **scadenze indicate**.
Nel caso di mancati adempimenti si procederà come segue:
 - a. RITARDO oltre il 5° GIORNO: sarà inviato il 1° SOLLECITO PER MAIL;
 - b. RITARDO OLTRE IL 15° GIORNO: sarà pubblicato il 2° SOLLECITO sul Comunicato Ufficiale (procedimento + spese contabili € 30,00);
 - c. RITARDO OLTRE IL 30° GIORNO: pubblicazione del 3° SOLLECITO sul Comunicato Ufficiale (ulteriori spese di riscossione € 30 + € 50);
3. **Ne consegue che nei confronti della squadra che entro la penultima giornata della fase di qualificazione, non abbia provveduto al saldo dovuto, verranno adottati i seguenti provvedimenti:**
 - a. Richiamo nel Comunicato Ufficiale con preavviso delle sanzioni previste ai successivi punti "b" e "c";
 - b. Persistendo il mancato pagamento, sarà disposta la Retrocessione all'ultimo posto in classifica (+ Sanzione e spese);
 - c. Il Comitato Organizzatore sarà costretto a procedere per vie legali;
4. Si rammenta ed è importante sapere che, il mancato adempimento sui pagamenti, coinvolge *il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, i consiglieri e tutti i componenti inseriti nello statuto societario, oltre ad eventuali delegati se risultanti;*
5. Nel caso si proceda per vie legali, saranno addebitate anche le spese aggiuntive, che saranno deliberate dall'avvocato della sede Nazionale Libertas.

Art. 40 –DIVIETI -

1. Compensi ad atleti e dirigenti:

Il Comitato promuove lo sport amatoriale e vieta severamente a chiunque di concedere compensi in danaro a qualsiasi tesserato, in quanto non rientra nelle regole e negli intenti del CAAM ed è vietato dalle leggi vigenti. Tale comportamento, se messo in atto, sarebbe sicuramente diseducativo e di pessimo esempio.

Gli organi di disciplina adatteranno severe sanzioni al riguardo nel caso di prove certe:

- diffida, multa e 5 punti in meno nella classifica alla Società di appartenenza per ogni tesserato;
- squalifica e multa all'atleta reo;

2. Vietato fumare e bere alcolici presso gli impianti sportivi.

È vietato fumare presso gli impianti, nel rettangolo da gioco, negli spogliatoi o a ridosso degli stessi.

In caso di trasgressione, l'arbitro inizialmente diffiderà verbalmente il manchevole che sarà ammonito qualora dovesse reiterare analogo comportamento. È severamente proibito consumare bevande alcoliche, (compresa birra e tutti i liquidi con gradi alcolici superiori al 4%), fatta eccezione al termine della gara ma esclusivamente presso i punti di Ristoro autorizzati.

3. Comportamento antisportivo del pubblico presso gli impianti durante le gare

Nel caso **tifosi facinorosi** al seguito della squadra assumano comportamenti volgari e minacciosi (anche solo verbalmente), saranno presi provvedimenti da parte dell'Organizzazione.

Tutte le società sono responsabili del comportamento dei propri tifosi e, pertanto, è necessario selezionare il proprio seguito, salvaguardando lo spirito condiviso di **Rispetto ed Educazione**.

4. **Comportamento negli spogliatoi**

Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine e puliti. Se al momento dell'ingresso nello spogliatoio vengono riscontrate delle irregolarità è obbligatorio avvisare tempestivamente il custode.

Art. 41 –RITIRI O ESTROMISSIONI E RINUNCIA GARA -

- a. Le società hanno l'obbligo di portare a termine il campionato al quale si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate;
- b. Alla società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, verrà inflitta la perdita della gara con il punteggio di 0-3, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e la multa di € 30;
- c. Se una squadra non è in grado di proseguire la stessa perché rimasta sul campo con meno di 7 giocatori, laddove sia già in svolgimento, verrà inflitta esclusivamente a perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, **ma senza penalizzazioni in classifica e sanzioni pecuniarie**;
- d. In caso di ulteriore rinuncia, oltre alla sconfitta a tavolino e ad un altro punto di penalizzazione, sarà incrementata di volta in volta la sanzione pecuniaria di ulteriori € 10 (dieci);
- e. Chi rinuncia per la **QUINTA VOLTA CONSECUTIVA** a disputare gare è esclusa dal campionato;
- f. Non è consentito il ritiro dal campionato se non per motivi di forza maggiore (*da cui sono escluse le difficoltà a schierare in campo il numero regolamentare di giocatori*): qualora una società manifesti tale intenzione, dovrà esplicitare adeguatamente le motivazioni addotte che l'Organizzazione si riserva di esaminare, comunicando gli esiti sul Comunicato Ufficiale;
- g. Nel caso una società venga **eccezionalmente** autorizzata al ritiro dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi altra ragione, si procederà come appresso indicato:
 - Sia che il ritiro o l'estromissione avvengano durante il girone di andata o in quello di ritorno, **tutte le gare disputate non avranno valore per la classifica** che verrà formata senza tenere conto dei risultati delle gare disputate dalla società rinunciataria od esclusa;
 - La squadra ritirata, sarà cancellata da tutte le classifiche e saranno azzerati eventuali marcatori e "migliori atleti";
- h. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dall'Organizzazione, non comporta l'estromissione dal campionato e la squadra inadempiente sarà sanzionata come indicato, nel precedente art.39.

Art. 42 – PREMIO MIGLIOR ATLETA -

Il premio Miglior Atleta va al giocatore che ha mantenuto costantemente un vero comportamento sportivo, che ha saputo interagire coi compagni e migliorare il rendimento della squadra, che ha avuto rispetto dell'arbitro, degli avversari, ha evitato il gioco falloso e non è incorso in facili proteste.

Andrà premiato il miglior "comportamento sportivo", sia in campo che fuori.

L'attribuzione dei vari punti avviene per ogni singola gara a cura dell'arbitro, che escluderà dalla valutazione i giocatori espulsi, ammoniti o sanzionati col cartellino verde.

Prima della stesura della **classifica finale**, che sarà ufficializzata al termine della fase di qualificazione, si procederà a valutare l'eventuale penalizzazione del giocatore che, nonostante risulti con il numero maggiore di punti, è stato destinatario di **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GRAVI DA CUI SONO SCATURITE SQUALIFICHE**.



ALBO D'ORO CAMPIONATI INTERPROVINCIALI SEDE di CAGLIARI

edizione	anno	Campioni OPEN	Campioni OVER	Campioni SENIOR	Campioni MASTER	Campioni Ultra55
1 ^a	1992/93	Sant'Alenixedda	G.S. Fiamma/ASI	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
2 ^a	1993/94	G.S.Horsham	G.S. Horsham	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
3 ^a	1994/95	Antichità Neri	Gli Amici	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
4 ^a	1995/96	Scuola Popolare	Geraci Orafo	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
5 ^a	1996/97	Ford CA.	Geraci Orafo	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
6 ^a	1997/98	G.S.Horsham	Ex Rossoblu'	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
7 ^a	1998/99	S.Alenixedda	Coar Piaggio	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
8 ^a	99/2000	Radio Sintony	Ecos Costruzioni	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
9 ^a	2000/01	Radio Sintony	G.S. Horsham	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
10 ^a	2001/2	Radio Sintony	G.S. 150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
11 ^a	2002/3	Copygraphic	G.S. 150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
12 ^a	2003/4	Maracalagonis	Frama	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
13 ^a	2004/5	Salmilano	Iert Impianti	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
14 ^a	2005/6	Salmilano	Pizz.Il Drago - G.S.150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
15 ^a	2006/7	Salmilano	Despar Assemini	La Coccinella	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
16 ^a	2007/8	Aires Zerouno	Genitori 39	Sa Illetta	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
17 ^a	2008/9	Mga Settimo	Sinnai Calcio	Coar Piaggio	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
18 ^a	2009/10	Sashabookmakers	Delogu Legnami(Sporting)	Black Demon	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
19 ^a	2010/11	Centro legno (Kaiser 2000)	Sinnai Conad	Alarm System	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
20 ^a	2011/12	Copec (Kaiser 2000)	Narcao	Alarm System	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
21 ^a	2012/13	Ergo Biologic	Musei	Sinnai	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
22 ^a	2013/14	Benugroup Edilart	Gli Incisivi	Nurallao	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO
23 ^a	2014/15	Sasha Agenzia F. Leonori	Colonial Fruits	Old Boys	Nurallao	NON DISPUTATO
24 ^a	2015/16	Sardinia Multiservice(GS 150)	Rassu Trasporti Facebook	Old Boys	Nurallao	NON DISPUTATO
25 ^a	2016/17	Toto Traslochi (Senatori)	Nico Trasporti	Colonial Fruits	Old Boys	NON DISPUTATO
26 ^a	2017/18	Toto Traslochi (Senatori)	NON DISPUTATO	Hotel Baia Nora (Monserrato)	Nurallao	NON DISPUTATO
27 ^a	2018/19	Kaproni F.C. (GS 150)	NON DISPUTATO	R.E.A. Jasnagora	Monserrato/Drughi	NON DISPUTATO
28 ^a	2019/20	Elmas91	NON DISPUTATO	Hotel Baia Nora(Monserrato)	Monserrato/Drughi	Real Cagliari 55
29 ^a	2020-21	Gli Incisivi	NON DISPUTATO	Colonial Fruits	Monserrato/Drughi	Tim Monserrato
30 ^a	2021-22	De Amicis	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	Monserrato/Drughi	Monserrato Birra Kalaritana
31 ^a	2022-23	Kaproni Gs 150	NON DISPUTATO	NON DISPUTATO	Drughi Fly Divani	TIM Monserrato

Settore Calcio - Libertas Sardegna

Il Presidente Regionale

Paolo Allegrini

